

CONVENZIONE TRA:

ASSOCIAZIONE **NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO** DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN **VIA CHE GUEVARA, 4 - 42124 REGGIO EMILIA**

E

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. - VIA STALINGRADO, 45 - BOLOGNA PER TRAMITE DELL'AGENZIA DI REGGIO EMILIA ASSICURA S.P.A. - VIA M. RUINI, 8 - 42124 REGGIO EMILIA.

PREMESSE:

- 1) Premesso che l'Associazione **Nazionale dei Consulenti del Lavoro** della Provincia di Reggio Emilia (di seguito denominata Contraente) intende fornire ai propri iscritti la possibilità di assicurare i rischi derivanti da responsabilità civile professionale, incendio, furto, elettronica e tutela legale.
- 2) Premesso che tale facoltà è riservata a tutti gli iscritti all'**Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro** che intendano aderire in forma volontaria.
- 3) Premesso che per ottemperare a quanto previsto ai punti 1) e 2) che precedono, le parti convengono di attivare una polizza multirischi del professionista denominata "UNIMASTER" alle condizioni che seguono;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione si intende valida fino al 31/12/2010 e verrà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta espressa dalle Parti almeno 30giorni prima della scadenza

ART. 2 - POLIZZA COLLEGATA

Le condizioni di adesione e le condizioni contrattuali sono quelle definite dalla polizza n° 2550/122/58393369 che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

ART. 3 - INOPPONIBILITA' AL COLLEGIO/ASSOCIAZIONE DI ATTI O FATTI COMMESSI DAI SINGOLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Si conviene tra le Parti che qualsiasi controversia relativa a violazione delle norme contrattuali così come il recupero di eventuali scoperti/franchigie di pertinenza dei singoli professionisti associati verrà gestita dalla Compagnia direttamente con il singolo associato intendendosi pertanto manlevati il Collegio e l'Associazione.

ART. 4 - PREMI RISERVATI AGLI ISCRITTI

Vengono riservate agli iscritti le seguenti condizioni tariffarie:

TABELLA MASSIMALE E PREMI ANNUI (compreso imposte) PER GARANZIA BASE (escluse Condizioni Particolari)

CONSULENTE DEL LAVORO	PREMIO ANNUO IN EURO (compreso tasse)			
FASCE DI INTROITI IN EURO (al netto delle tasse)	MASSIMALI IN EURO (R.C.T./R.C.O./R.C.I.)			
	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Fino a 50.000,00	450,00	560,00	617,00	800,00
Oltre 50.000,00 e fino a 125.000,00	675,00	835,00	922,00	1.197,00
Oltre 125.00,00 e fino a 250.000,00	987,00	1.235,00	1.360,00	1.740,00
Oltre 250.000,00 e fino a 375.000,00	1.440,00	1.780,00	1.960,00	2.540,00
Oltre 375.000,00 e fino a 500.000,00	1.800,00	2.180,00	2.470,00	3.185,00
Oltre 500.000,00*	R.D.	R.D.	R.D.	R.D.

NOTE: R.D. = Riservato Direzione Unipol

CONDIZIONI DI POLIZZA

Si conviene fra le Parti che:

La presente polizza viene stipulata dalla Contraente in nome e per conto dei Professionisti Regolarmente iscritti all'Associazione dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Reggio Emilia che intendevano aderirvi in forma volontaria.

Si intendono espressamente richiamate ed accettate le Condizioni di cui alla Convenzione in data 01/06/2008 fra la Compagnia e la Contraente che si allegano in calce e che si intendono valide a far data dal rinnovo del 01/06/2008 riferito all'annualità 31/12/2010- 31/12/2011.

CERTIFICATI DI ADESIONE

A ciascun iscritto all'Associazione (di seguito Assicurato) che intenda aderire al presente Contratto verrà rilasciato un Certificato di adesione nominativo (di seguito Certificato) contenente tutti gli elementi atti ad identificare l'Assicurato nonché tutti gli elementi di polizza liberamente scelti dallo stesso (massimali, franchigie, fascia di introiti, condizioni particolari operanti e garanzie facoltative).

CONDIZIONI GENERALI COMUNI

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali Comuni all'art. 2 PARTE A di Polizza - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - il termine per il pagamento del premio viene elevato a giorni 40.

GARANZIA BASE - VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga dell'art. 4.6 punto a) di cui all'Allegato Mod. 2317 PARTE C Ed. 01/09/2007, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione, condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell'Assicurazione.

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI IN POLIZZA
GARANZIA BASE - ATTIVITA' DI MEDIAZIONE**

La garanzia, si intende operante per i danni materiali e corporali e per le perdite patrimoniali cagionati a terzi dall'Assicurato, con colpa sia lieve che grave, nell'esercizio dell'attività svolta quale componente di Organismi di mediazione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 04/03/2010 n. 28 e D.M. 18/10/2010 n. 180 e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia, alle condizioni di polizza, opera anche nel caso di rivalsa esperita dall'Assicuratore dell'Organismo di Mediazione.

Qualora, per il medesimo rischio, esista altra copertura assicurativa stipulata da Organismi di Mediazione, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto risarcito dalla predetta altra polizza.

In ogni caso la garanzia non opera qualora l'attività di Mediazione coinvolga a qualsiasi titolo la Società e/o imprese assicurative e bancarie che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate.

La presente estensione di garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di €. 1.500,00 per sinistro e fino a concorrenza di un importo nell'ambito del Massimale di polizza di €. 500.000,00.

GARANZIA BASE - CUSTODIA DI DOCUMENTI E VALORI

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 13/8/2011 n. 138, convertito dalla legge 14/9/2011 n. 148, e dell'art. 5 del D.P.R. 7/8/2012 n. 137, l'Assicurazione comprende la Responsabilità civile dell'Assicurato per danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionati ai propri clienti e derivanti da distruzione, smarrimento o deterioramento di valori e/o documenti di qualsiasi genere, dai clienti stessi dati in custodia e/o consegnati all'Assicurato.

La garanzia è operante anche nei casi di furto, rapina ed incendio.

Per tale attività, l'Assicurazione viene prestata con applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 1.000,00 per sinistro.

Limitatamente ai valori, nonchè nei casi di furto e rapina la garanzia, opera fino alla concorrenza di un importo per sinistro di € 2.000,00 e per anno di € 10.000,00.

Quanto sopra deroga alla esclusione contenuta all'art. 4.2 -- Rischi esclusi-- lettera f) della medesima sezione ed abroga e sostituisce quanto eventualmente già previsto in contratto in ordine allo smarrimento, alla distruzione o al deterioramento di atti, documenti, e titoli non al portatore.

CONDIZIONI PARTICOLARI SPECIFICHE PER CONVENZIONE

Oltre alle Condizioni Particolari di cui all'Allegato Mod. 2317 PARTE C Ed. 01/09/2007 viene data facoltà ai singoli Assicurati di scegliere, a titolo oneroso, anche le seguenti Condizioni Particolari con le modalità ed i sovrappremi previsti dalla Convenzione allegata.

CONDIZIONE PARTICOLARE 1) - FASCIA DI INTROITI ESTESA

A deroga di quanto indicato all'art. 4.9 delle norme di polizza PARTE C - adeguamento del premio in base all'importo degli introiti - si conviene che l'importo massimo di ciascuna fascia si intende elevato del 20%.

CONDIZIONE PARTICOLARE 2) - FASCIA DI INTROITI DA 0 A € 25.000,00

Si conviene fra le Parti che il premio è stato calcolato su dichiarazione dell'Assicurato, che l'importo degli introiti relativi all'anno precedente l'effetto di polizza, non supera l'importo di Euro 25.000,00.

Alla scadenza di ogni rata annua, l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia l'ammontare degli introiti relativi al precedente anno solare, ciò nella sola ipotesi in cui tale importo dovesse superare gli Euro 25.000,00.

CONDIZIONE PARTICOLARE 3) - PREGRESSA ILLIMITATA

Testo di cui all'appendice C Mod. 2317.

CONDIZIONE PARTICOLARE 4) - FRANCHIGIA PER SINISTRO € 1.000,00

A parziale modifica dell'art. 4.7 di polizza "Parte C", le garanzie di polizza si intendono prestate con una Franchigia di Euro 1.000,00 per sinistro, da considerarsi il minimo non indennizzabile in caso di scoperti previsti per particolari garanzie.

CONDIZIONE PARTICOLARE 5) - FRANCHIGIA PER SINISTRO € 2.500,00

A parziale modifica dell'art. 4.7 di polizza PARTE C, le garanzie di polizza si intendono prestate con una Franchigia di Euro 2.500,00 per sinistro, da considerarsi il minimo non indennizzabile in caso di scoperti previsti per particolari garanzie.

CONDIZIONE PARTICOLARE 85) ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA ATTIVITA' CONTABILE - FISCALE

Testo di cui all'appendice C Mod. 2317

NOTE: LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SONO QUELLE DI CUI ALL'ALLEGATO MOD.2027 "PARTE A" EDIZ. 01/09/2007 SEZIONE INCENDIO

TARIFFA GIOVANI

Si conviene tra le Parti che, a far data dal 31 Dicembre 2010, a tutti coloro che iniziano l'attività e/o si iscrivono per la prima volta all'**ASSOCIAZIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO** verranno riservate le seguenti condizioni:

- Applicazione delle Condizioni previste dalle C.G.A- (R.C. professionale con Massimale pari a € 500.000,00 e senza operatività di alcuna Condizione Particolare e/o aggiuntiva, e/o facoltativa) a titolo gratuito per 60 giorni dalla data di comunicazione alla Compagnia dell'avvenuta iscrizione;
- Applicazione di uno sconto pari al 20% di cui alla Convenzione per i primi tre anni di attività;

Tali condizioni saranno applicate a condizione che alla Compagnia vengano comunicate a mezzo fax dall'ANCL le generalità ed il n° di iscrizione del Professionista da inserire in Convenzione entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE C.P. 35

Si conviene fra le parti che l'attività di SINDACO E REVISORE DEI CONTI verrà coperta con apposita polizza tenendo ferme le Condizioni della Convenzione Consulenti del Lavoro.

Si richiederà un aumento del 100% sul premio base definito con la Convenzione solo se si verificheranno determinati requisiti.

L'Assicurato dichiara, e, tale dichiarazione si intende essenziale ai fini della corretta validità ed efficacia della polizza se:

- A) il cliente sia indenne da sinistri;
- B) il numero delle Aziende/cooperative ed Enti per il quale il cliente svolge l'attività di Sindaco e Revisore dei conti non sia superiore a 5;
- C) gli ultimi due bilanci delle suddette aziende si siano chiuse in utile;
- D) il fatturato esclusivamente per l'attività di Sindaco e Revisore dei conti non sia superiore a EURO 30.000,00

L'Assicurato si impegna a comunicare alla compagnia, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo Annuo di Assicurazione o della minor durata del Contratto, l'indicazione di tale fatturato annuo. Tale variazione comporterà una rivisitazione tariffaria del suddetto Contratto.

In difetto di ciò, in caso di sinistro risarcibile ai sensi di polizza, l'indennizzo verrà liquidato con applicazione della proporzionale

A PARZIALE DEROGA DELLE C.G.A. 2027 MOD. 2317**All'art. 4.9 Adeguamento del premio in base all'importo degli introiti**

Per introiti superiori a Euro 500.000,00 il premio si intende modificato in base a quanto riportato nella tabella mantenendo ferme le Condizioni della Convenzione Consulenti del Lavoro.

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
(un procuratore)

CONTRAENTE/ASSICURATO

Agenzia Speciale Aziende 2550

Allegato a polizza 2550.122.58393369